



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

PIAZZA ALPINI, 2
25040 ANGOLO TERME

Tel. 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
c.f.: 00852900174 - P.IVA: 00582640983

REGOLAMENTO ICI

Indice

adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.12 del 20.03.06 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.10 del 30.03.07 e nr. 9 del 01.04.2008

- Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 CONDIZIONE DI AGRICOLTORE AI SENSI DEL SECONDO PERIODO, LETT. b),
COMMA 1, ART. 2 D. LGS. 504/92
- Art. 3 DISCIPLINA DELLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
- Art. 4 DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO
- Art. 5 ONLUS
- Art. 6 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI
- Art. 7 USO GRATUITO
- Art. 8 MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 8 bis) LIMITI AI VERSAMENTI E AI RIMBORSI
- Art. 9 VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
- Art. 10 DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI PER SITUAZIONI PARTICOLARI
- Art. 11 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
- Art. 12 SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO
- Art. 12 bis) ACCERTAMENTO
- Art. 12 ter) SANZIONI E INTERESSI
- Art. 13 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE
- Art. 14 NORME ABROGATE
- Art. 15 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- Art. 16 NORME DI RINVIO
- Art. 17 RINVIO DINAMICO
- Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/97, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (I . C . I .), di cui al D. Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni.

Art. 2 CONDIZIONE DI AGRICOLTORE AI SENSI DEL SECONDO PERIODO, LETT. b), COMMA 1, ART. 2 D. LGS. 504/92

- 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, si considerano non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 9/63, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia secondo quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/97.
- 2) In caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale sul terreno, lo stesso è ritenuto non fabbricabile solo per i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 DISCIPLINA DELLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni, sia per quanto riguarda l'eventuale aliquota ridotta che per l'applicazione della detrazione, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non locata.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto e la tettoia chiusa o aperta, classificati o classificabili in categoria catastale C/6 o C/7 anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nel numero di 1 (uno) per ogni categoria catastale come sopra specificato.
- 3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Lgs. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1

Comune di Angolo Terme (BS)
Regolamento ICI

nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

- 4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari in locazione con patto di riscatto.
- 5) Le disposizioni si applicano anche per gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente in quanto tali immobili si considerano abitazioni principali.
- 6) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 504/92, ed hanno effetto a partire dall'anno di imposta di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

- 1) In assenza di idonea documentazione che provi l'effettivo valore e fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 D.Lgs n. 504/92, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
- 2) Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.
- 3) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 5 ONLUS

- 1) Gli immobili di proprietà delle Onlus di cui al D.Lgs. 460/97, sono esenti dall'ICI.

Art. 6 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

- 1) Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92, l'inabitabilità o inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza di:
 - a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - b) la mancata disponibilità di servizi igienici.

Comune di Angolo Terme (BS)
Regolamento ICI

- 2) Si precisa che i requisiti di cui alle lettere a) e b) non ricorrono se per l'eliminazione delle condizioni di degrado e la mancata disponibilità di servizi igienici è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.
- 3) Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area fabbricabile.
- 4) Per l'applicazione della riduzione di cui sopra, il contribuente deve presentare:
 - a) l'autocertificazione di inabitabilità e di inagibilità o la perizia del Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92 come modificato dalle norme successive, sin dal momento in cui lo stato di inagibilità o inabitabilità si è verificato;
 - b) la comunicazione di variazione di cui al art. 11 del presente regolamento

Art. 7 USO GRATUITO

- 1) Si considera abitazione principale, con l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quella concessa in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado.
- 2) Per usufruire di tale agevolazione è necessario compilare l'apposito modello da ritirare presso l'ufficio tributi. A tal fine sono considerate valide le comunicazioni già compilate e presentate per gli anni precedenti.

Art. 8 MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1) I versamenti sono effettuati di norma tramite conto corrente postale intestato al Comune. Il Comune potrà prevedere ulteriori modalità di versamento previste dalla legge.

Art. 8 bis) LIMITI AI VERSAMENTI E AI RIMBORSI

- 1) Il Comune stabilisce ai sensi del comma 168 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in €. 5,00 (cinque/00) l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto e non viene effettuato rimborso.
- 2) Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a. non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate
 - b. Il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la delibera di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;

Comune di Angolo Terme (BS)
Regolamento ICI

- c. la deliberazione di approvazione definitiva della variazione dello strumento urbanistico sia divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- 3) Può essere richiesto il rimborso della maggiore I.C.I. versata, con riferimento all'anno di imposta in cui è divenuto efficace lo strumento urbanistico ai sensi della lett. c) del precedente comma e l'anno precedente.
 - 4) Non si procede al rimborso quando l'importo è pari o inferiore a € 100,00.

Art. 9 VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto delle titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
- 2) All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.
- 3) Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla imposizione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 10 DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI PER SITUAZIONI PARTICOLARI

- 1) In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate da Enti Assistenziali, il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.
- 2) In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a 6 mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata dagli eredi nella denuncia di variazione.
- 3) La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizio per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità

Art. 11 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

- 1) L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di sessanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio tributi comunale

Art. 12 SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 446/97, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/97.

Art. 12 bis) ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune procede *alla rettifica* delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, *nonché all'accertamento* d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e *notifica*, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento.
- 2) Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00). La disposizione di cui al punto precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento,

Comune di Angolo Terme (BS)
Regolamento ICI

dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 12 ter) SANZIONI ED INTERESSI

- 1) Per l'omessa comunicazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di €. 51,00 (euro cinquantuno/00). Laddove la comunicazione non sia stata presentata negli anni in cui l'obbligo sussisteva si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare non comunicata.
- 2) Per la minor imposta versata è applicata, altresì, la sanzione amministrativa del 30%.
- 3) Sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi moratori nella misura di legge (tasso di interesse legale). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 4) La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

Art. 13 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

- 1) Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nell'attività di gestione dell' I.C.I. è riconosciuto un compenso incentivante.
- 2) Tale compenso è calcolato sugli importi relativi al maggior gettito di imposta conseguito dal comune per l'attività di recupero dell'evasione. L'entità e le modalità di ripartizione e liquidazione di detto compenso tra il personale incaricato dell'attività di accertamento e controllo, verranno fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente

Art. 14 NORME ABROGATE

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti

Art. 15 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

- 1) Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/90 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 16 NORME DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 RINVIO DINAMICO

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2006